

TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
- SEZ. FALLIMENTARE -

PROPOSTA DI ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AL SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/2012

CHIARIMENTI

In riferimento alla V/s richiesta di ulteriori correzioni del 06/02/2019 si specifica :

- 1) La "proposta di accordo", oltre ad essere aggiornata con gli ultimi pagamenti effettuati, è stata corretta nella parte relativa alle spese "prededucibili" che saranno interamente pagate nei primi mesi della "proposta". Tali pagamenti saranno effettuati utilizzando, oltre alla quota risparmiata mensilmente anche liquidità aggiuntiva (circa 2.000 euro) che la Perticarini ricaverà sospendendo, da oggi i pagamenti dei mutui e dei ruoli (questi in verità in gran parte già sospesi da qualche mese). Inoltre sempre per pagare tutte le spese "prededucibili" nel primo anno è stato necessario sospendere il mutuo ipotecario per la durata di un anno e allungare di un altro anno il mutuo chirografario. E' stato inoltre inserito tra i debiti l'importo relativo a bolli auto scaduti che la Perticarini non ha pagato negli ultimi anni. Tale debito, è stato notificato via Pec al Gestore della Crisi dopo che questi aveva comunicato alla Regione Marche la "proposta di accordo" precedente.
- 2) La signora Ciccola Tiziana non vive con la signora "Perticarini ", ma in un piccolo appartamento vicino di proprietà del figlio, concesso in comodato d'uso gratuito. La ricorrente ed il marito, per risparmiare e per aiutare la signora Ciccola, abitualmente consumano i pasti con la stessa, ma quest'ultima ha intestate le utenze e paga le relative spese, di conseguenza, con l'esigua entrata riesce a malapena ad arrivare fine mese. In ogni caso, la sig.ra Ciccola vive da sola, come comprovato anche dalla documentazione in atti, ovvero gli stati di famiglia che sono diversi. Inoltre la sig.ra Ciccola sta pagando 102,65 mensili del finanziamento di cui al punto 2 qui sotto.

In riferimento alla V/s richiesta documenti e produzione documentale con integrazione dell'attestazione in merito del 07/11/2018 si specifica :

- 1) La Proposta presentata ha omissis alcune spese di procedura (decreto di ammissione, di omologa etc) che quantifichiamo in circa euro 800,00;
- 2) La signora Perticarini oltre alle firme di garanzia relative ai mutui o prestiti a lei intestati (presenti nella "proposta") ha ad oggi un unico residuo finanziamento di terzi garantito con fideiussione. Trattasi di un finanziamento di Compass Banca spa di euro 6.000,00 erogato alla propria madre Ciccola Tiziana. Tale garanzia è stata necessaria per l'erogazione del prestito. Il prestito n. 2608278 (allegato n. 12) ha un residuo in conto capitale di euro 4.339,30 con una rata di € 102,65 mensili. I pagamenti fino ad oggi sono stati regolari ed effettuati dall'intestataria Ciccola Tiziana per cui non si prevedono addebiti per la signora Perticarini.
- 3) Dopo il deposito della "proposta di accordo" la "legge di Bilancio 2019 " (L. 30/12/2018 n. 145) ha previsto in via definitiva le modalità per "stralciare" i ruoli rimasti impagati da parte delle persone fisiche. La signora Perticarini in data 16/01/2019 ha richiesto a Riscossione Agenzia Entrate i conteggi definitivi per poter valutare una eventuale definizione agevolata. L' ufficio Riscossione-Agenzia Entrate (ex equitalia) ha consegnato un riepilogo aggiornato di tutti i ruoli ancora insoluti (sostanzialmente simile a quello da noi già presentato) con il conteggio finale per la definizione

agevolata (allegato n. 13) . Il totale complessivo dovuto è di euro 71.030,73 definibile con il pagamento di euro 51.074,15.

- 4) Per salvaguardare maggiormente i crediti garantiti da privilegio la “proposta di accordo “ è stata modificata diminuendo a due (da cinque a sette anni) la maggiore dilazione richiesta a Riscossione Agenzia Entrate (creditore privilegiato) e allungando quella prevista per il prestito chirografario (n.004/51069103) aumentato complessivamente di nove anni con due anni di sospensione iniziale.
- 5) La signora Perticarini ha scelto di evitare la vendita degli immobili (“liquidazione”) in quanto già tentata in precedenza senza successo. Gli immobili non sono appetibili e la vendita produrrebbe entrate che non risolverebbero appieno i problemi finanziari, rischiando di peggiorare la situazione economica nel medio periodo in quanto la signora Perticarini avrebbe poi la necessità di pagare un nuovo affitto per la sua famiglia. La signora ha un lavoro a tempo determinato per cui la casa è la sua unica sicurezza. La signora Perticarini a parte la riduzione ex lege per i debiti verso Riscossione – Agenzia Entrate ha deciso di pagare tutti i debiti (in particolare i privilegiati) senza correre il rischio di non vendere e/o di realizzare somme insufficienti che la potrebbero mettere nuovamente in difficoltà nel futuro.

Si ripresenta così come modificata da quanto sopra la

PROPOSTA DI ACCORDO DA SOVRAINDEBITAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AL SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/2012

1-PREMESSE

La sottoscritta **Stella Perticarini** (C.F.:PRTSLL81H46G920X) nata a Porto S. Giorgio (FM) il 06/06/1981 e residente a Petritoli (FM) in Via Roma n.48, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 12 ottobre 2016 ha depositato, a mezzo dell'avv. Achille Ciribè, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 13/10/2016 il Presidente del Tribunale di Fermo, ha nominato quale professionista incaricato, ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, il Dott. Giorgio Bernabei.

Pertanto, in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, la sottoscritta ha predisposto la presente proposta di accordo piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che è stata controllata dal nominato O.C.C.

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del Dott. Comm. Giorgio Bernabei.

2- REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè la ricorrente:

a) si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia il ricorrente si trova “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;

b) non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dal del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto imprenditore non avente i requisiti dimensionali di fallibilità ex art.1 R.D. n.267 ed inoltre non più fallibile perché ha cessato la propria attività di impresa da oltre tre anni ;

c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

d) non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

3- CAUSE DI INDEBITAMENTO

La ricorrente Stella Perticarini, a seguito di problematiche di lavoro concernenti l'impresa di pulizie della quale era titolare, PULIMAGIC di Perticarini Stella, cessata il 23/11/2014 (**all.1**), nonché a seguito di firme di garanzia per l'erogazione di finanziamenti nei confronti di congiunti, si è ritrovata, in un primo momento, senza lavoro e, pertanto, risultando lavoratrice autonoma, senza possibilità di richiedere l'indennità di disoccupazione.

Successivamente, trovava occupazione ma con una retribuzione che non aveva capienza per far fronte ai debiti contratti sia con l'agente di riscossione che con le banche presso le quali richiedeva *illo tempore* dei finanziamenti, in quanto lo stipendio mensile di € 1.134,00 (**all.2**) non le consente in alcun modo di riuscire a saldare mensilmente la somma totale mensile delle ingenti rate relative all'esposizione di cui sopra, che ammonta ad **€ 1.770,91** , ovvero **€ 636,91 in più della retribuzione percepita**.

L'indebitamento personale è strettamente legato alla difficoltà da parte della ricorrente nel portare avanti la propria attività lavorativa per effetto, soprattutto, del mancato apporto collaborativo della madre (lavoratrice), a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute della stessa, che non le consentivano più di partecipare attivamente, con il proprio lavoro, nell'impresa di cui la Perticarini era titolare fino al 2014.

In breve tempo, quindi, la ricorrente si ritrovò con il marito occupato part-time, con uno stipendio correlato a sole 25 ore settimanali e con una situazione debitoria tale per cui non era più possibile rispettare le scadenze dei finanziamenti contratti.

4) situazione debitoria complessiva aggiornata al 10/02/2019.

DEBITI VERSO ISTITUTI DI CREDITO

BANCA	RESIDUO DEBITO(solo capitale)	Rapporto n.	Rata	Rate residue
UBIBANCASPA(EXBANCAMARCHE) (con ipoteca)	€ 16.806,09	Rapporto n.004/04080557	Rata 173,00	104
UBI BANCA SPA (EX BPA) (chirografario)	€ 17.664,78	Rapporto n. 004/51069103	Rata 623,00	30

ESPOSIZIONE EQUITALIA SPA (ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE)

In seguito ai nuovi pagamenti il riepilogo stampato direttamente da Riscossione Agenzia Entrate in data 16/01/2019 evidenzia

DOCUMENTO N.	Anni	Imposte	residuo	Interessi di mora	Oneri di riscossione	Totale pagamento normale	Definizione agevolata
Tutte le cartelle vedi documento riepilogativo Riscossione Agenzia Entrate	vari	varie	62.807,54	€2.740,86	€ 5.482,33	71.030,73	€ 51.074,15

Al cui interno sono presenti essenzialmente crediti privilegiati (per imposte, contributi, IVA, Inps, Irpef interessi, sanzioni etc). Gli importi sono definibili **in base alla Legge di Bilancio 2019 appena approvata con il pagamento di € 51.074,15 (da versare secondo la legge in cinque anni oltre interessi al 2%).**

La legge di Bilancio 2019 prevede ulteriori sconti ma non siamo ancora in grado di sapere se sono applicabili alla signora Perticarini perché dipendono dall'ammontare del suo ISEE (indicatore situazione economica equivalente) aggiornato al momento non ancora calcolabile. Nel caso la signora rientrasse tra le persone maggiormente agevolate l'importo si ridurrebbe di oltre il 50% e la signora ne chiederebbe subito l'applicazione.

DEBITI VERSO REGIONE MARCHE

La Perticarini ha omesso di versare il bollo auto dal 2016 ad oggi (ha pagato il 2015 il mese scorso). Tale debito (privilegiato) confermato dall'interessata viene inserito tra i pagamenti dovuti e rateizzato in sette anni a partire dal secondo.

5- SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dalla ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) composizione del nucleo familiare:

come si evince dal certificato dello stato di famiglia (**all. 5**), il nucleo familiare si compone di due persone, ovvero la ricorrente ed il marito Paganelli Andrea Giovanni, quest'ultimo lavoratore dipendente con contratto part-time a tempo indeterminato;

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia:

le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a € 800,00. e comprendono: - vitto e utenze e altro

Le spese sono contenute in quanto la famiglia vive in una casa di proprietà (**all.6**), unitamente alla madre della ricorrente, la quale versa in un grave stato di salute a causa di una malattia di natura psichica.

C) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni: A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi (**all.7**) e dalle busta paga del marito (**all.8**) è la seguente:

- **Perticarini Stella**, assunta con contratto a tempo determinato dalla "La Splendente Soc. Coop.", con qualifica di mondatore frutta e verdura, livello 7, stipendio mensile medio 1.000,00 euro. Il reddito lordo annuo 2016 è stato di € 19.144,00 ovvero circa € 15.640,00 al netto di Irpef (i redditi finali 2017 si presumono leggermente minori);

– **Paganelli Andrea Giovanni**, assunto con contratto a tempo indeterminato (**all.9**) con l'incarico di operaio di III° livello (acconciatore), part-time 60%, con uno stipendio medio mensile di 750,00 euro.

D) elenco di tutti i beni del debitore, come risulta anche dalla visura catastale sopra allegata, che sono i seguenti:

- proprietà esclusiva di un immobile identificato al NCEU del Comune di Petritoli al Foglio 26 – Part.260 – Sub.4, cat. A/3, vani 5,5, che **Andrea Paganelli** alla madre affetta da gravi patologie psichiche;
- comunione indivisa, per la quota di 1/2 con il fratello Perticarini Alessandro, di n.3 immobili identificati al NCEU del Comune di Petritoli al Foglio 26 – Part.260 – Sub.1-2, cat. C/1, e Part. 137 – Sub.1, cat. C/3.

I beni immobili sono di vecchia costruzione e adiacenti ad altre abitazioni; pur essendo situati in prossimità del centro storico di Petritoli, il loro valore di mercato o meglio di realizzo in caso di vendita all'asta (tenendo conto che tre su quattro sono in comproprietà) non sarebbe probabilmente sufficiente a coprire interamente i debiti della signora Perticarini.

Non si dispone di altri beni mobili, né di crediti. E' proprietaria di un bene mobile registrato, ovvero un'autovettura Ford Fiesta tg. EF696GR dell'anno 2011.

Il conto corrente è utilizzato esclusivamente per la domiciliazione dello stipendio e le spese correnti. Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni negli ultimi dieci anni.

6- PROPOSTA DI ACCORDO DI SOVRAINDEBITAMENTO

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, sulla base dell'aumento del termine di pagamento dei rispettivi piani di rientro concordati, così da abbassare l'importo totale mensile delle rate e consentire alla ricorrente di versare una somma massima di circa € 1.000,00 mensili, e poter far fronte ai normali bisogni quotidiani e riuscire a condurre una vita dignitosa.

Preliminarmente, per ciò che concerne il credito portato da Riscossione Agenzia Entrate (ex Equitalia spa), concernenti debiti inps ed agenzia delle entrate (per Iva, Irpef, irap etc), **si chiede l'applicazione del condono previsto dalla "legge di bilancio 2019" così come previsto dallo stesso ente, ovvero di pagare € 51.074,15 in sette anni con rata mensile (due anni di maggiore dilazione rispetto alla Legge); fermo restando la possibilità di ulteriori sconti eventualmente previsti dalla legge ad oggi ancora non quantificabili.**

Pertanto, fermo restando gli importi da considerare in prededuzione sia per la stessa procedura, sia al professionista incaricato dal Giudice di prestare il supporto per la predisposizione del piano del consumatore, che al legale titolare della procedura incardinata innanzi al Tribunale competente quantificati complessivamente in € 5.070.

Il soggetto sovraindebitato propone inoltre di versare tutta la somma dovuta agli istituti di credito ovvero

- **circa 16.806,09 + interessi alla banca Ubi spa (trattasi di credito privilegiato-ipotecario) dopo un anno di sospensione e in 116 rate ;**
- **circa 17.664,78 + interessi alla banca Ubi spa (somma chirografaria con fidejussori) ma che verrà versata in dieci anni dopo due anni di sospensione (con pagamento nel secondo anno solo degli interessi relativi alla sospensione) necessari per permettere il pagamento dei crediti in prededuzione;**

Con questa proposta, pur con qualche approssimazione, dopo i primi due anni dedicato principalmente al pagamento di debiti prededucibili e privilegiati, dal terzo anno la somma della rata mensile dovuta a

Riscossione Agenzia Entrate sarebbe in media di **euro 652,00 per sette anni** oltre alle rate dei due mutui bancari che con le rateazioni proposte si ridurrebbero in media a circa **euro 339 per circa cinque anni**. Per cui si prevede un pagamento mensile di circa mille euro tenuto conto anche dei debiti in prededuzione. (vedi prospetto riassuntivo allegato n.14)

Il piano dovrà essere aggiornato con eventuali ulteriori pagamenti effettuati dato che la Perticarini sta continuando a pagare quello che è nelle sue possibilità, per cui la rata mensile prevista nel prospetto riepilogativo è quella massima possibile.

Dopo i primi sette anni vista la riduzione degli impegni finanziari tutte le risorse che si renderanno disponibili potranno essere destinate alla chiusura anticipata del mutuo ipotecario e del mutuo chirografario (ultimo ad essere estinto).

Riepilogando

- i debiti in prededuzione saranno pagati nei primi mesi a decorrere dall'approvazione del piano (presumibilmente aprile 2019);
- le rate relative a Riscossione Agenzia Entrate (con privilegi erariali) hanno una durata di sette anni (scadono nel 2026),
- il Bollo auto arretrato viene pagato in 7 anni a decorrere dal 2020
- il mutuo ipotecario viene sospeso per un anno e aumenta il numero delle rate a oltre nove anni (scadenza nel 2029),
- il mutuo chirografario dopo due anni di sospensione (con pagamento solo degli interessi nel secondo anno di sospensione) avrà una durata di dieci anni (scade nel 2030).

7) GARANZIE

L'unica garanzia che la sottoscritta può offrire, è il proprio stipendio proveniente dal rapporto di lavoro subordinato instaurato con la "Splendente Soc. Coop.". Inoltre, solo nel caso eccezionale e remoto che venisse meno la propria fonte di reddito, la sottoscritta metterebbe a disposizione per la liquidazione solo ed esclusivamente i beni immobili di cui risulta comproprietaria, ovviamente per la quota parte di cui è titolare. Allo stato attuale sciogliere la comunione non gioverebbe nell'immediato a tutti i creditori ma solo a qualcuno con la conseguenza però di causare gravi problemi anche al fratello comproprietario degli immobili.

8- MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, quindi, il pagamento delle suddette somme secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti, aumentando il periodo di durata delle rateizzazioni richieste ad Equitalia spa, nonché concordate con gli istituti di credito titolari dei rapporti di finanziamento.

Pertanto, ricapitolando, poiché le entrate mensili familiari ammontano a € 1.850,00 circa, la somma di cui la ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze familiari non può essere inferiore ad € 850,00, di conseguenza, l'importo massimo che la stessa sarebbe in grado di versare mensilmente a copertura di tutte le esposizioni, rispettivamente suddiviso, sarebbe pari ad € 1.000,00.

Rebus sic stantibus, si rende indispensabile un incremento temporale dei piani di ammortamento (principalmente il mutuo chirografario) secondo quanto sopra specificato, con la condizione imprescindibile che innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione, in modo che siano soddisfatti entro i primi mesi dall'omologa del piano.

Gli importi da considerare in prededuzione sono:

- 1) compenso legale titolare della procedura (Avv. Achille Ciribè): € 2.500,00 oltre accessori come per Legge (**all.10**);
- 2) compenso del professionista incaricato dal Giudice di prestare il supporto per la predisposizione dell'accordo da sovraindebitamento (Dott. Giorgio Bernabei): € 1.000,00 oltre accessori come per legge (**all.11**);
- 3) spese di procedura (decreto ammissione, omologa etc) : € 800,00 circa.

9 – CONCLUSIONI

Il debitore, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori, avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo (visto che le rateazioni erano già previste dai vari piani) .

Con la fiducia che la S.V. vorrà accogliere la proposta accordo da sovraindebitamento, resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

* * * * *

Tanto premesso, la debitrice, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CONSIDERATO CHE

- gli effetti del presente accordo da sovraindebitamento sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale;
- la presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il Tribunale competente, a cura del professionista incaricato della composizione della crisi, all'agente della riscossione ed a tutti gli uffici fiscali, nonché presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente;

RICORRE

All'III.mo Tribunale di Fermo, affinché, visto l'art.12 bis della L. n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art.12 bis, disponendo, a cura del professionista nominato per la composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, della proposta e del decreto ai creditori.

Si allegano i doc. dal n.1 al n.14.

Fermo, 10/02/2019

Avv. Achille Ciribè

TRIBUNALE DI FERMO

Procedura Volontaria Giurisdizione n. 1255/16

SOVRAINDEBITAMENTO Legge 27 gennaio 2012, n°3.

ATTESTAZIONE DELLA VERIDICITA' DEI DATI E FATTIBILITA' DEL PIANO (ex art. 15 comma 6 L. 03/2012.)

Il sottoscritto **Giorgio Bernabei** nato a Montegiorgio (AP) li 11/02/1963 (c.f.: BRNGRG63B11F520T) dottore commercialista, con studio in Montegiorgio in via Campania n. 8 Tel. 0734/967001 PEC: giorgio.bernabei@pec.it, nominato con provvedimento del Presidente del Tribunale di Fermo del 22/12/2016 quale Gestore della Crisi della procedura per sovraindebitamento relativa alla signora **Perticarini Stella** nata a Porto San Giorgio il 06/06/1981 (c.f. PRTSSL81H46G920X)

PREMESSO

a) che lo scrivente ha accettato l'incarico proposto dal Tribunale posto che :
- non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità ad assumere la carica ex art. 28 l. f.;
- che non ha mai prestato la propria opera professionale a favore del soggetto debitore, di non essersi mai ingerito nel medesimo e di non avere con i componenti della stessa rapporti di parentela o affinità;

b) che ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Giudice ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazione creditizia, nella Centrale Rischi e nelle altre banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art.15, comma 10, L.n.3/2012;

c) che la signora Perticarini Stella si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art.6, comma 2 lett. a), L.n.3/2012

ossia in *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

Infatti si trova in una situazione dove non avendo al momento attività liquidabili a breve, i debiti accertati, come evidenziati nella proposta di accordo rendono praticamente impossibile adempiere alle proprie obbligazioni con le proprie capacità reddituali.

d) che la signora Perticarini Stella non è sono soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n.3/2012;

e) che la signora Perticarini Stella non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al Capo I della Legge n.3/2012;

f) che non ha subito, per cause agli stessi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14-bis della Legge n.3/2012;

g) che la signora perticarini Stella, unitamente all'avvocato Achille Ciribe' suo consulente, si è impegnata personalmente a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;



VERIFICATO

- che tutte le banche dati pubbliche consultate hanno confermato le informazioni e la documentazione fornita dalla Signora Perticarini;
- che il sottoscritto ha controllato personalmente presso gli enti creditori (Agenzia delle Entrate , Inps, Inail etc) la correttezza dei dati forniti dalla signora Perticarini;

ritenuto

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore e dal consulente consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che la signora Perticarini ha correttamente fornito i dati dei beni di sua proprietà e dei propri debiti e ogni altro documento richiesto necessario per l'elaborazione del piano da proporre ai creditori ;
- che i creditori sono solo istituti di credito ed enti tributari e previdenziali (Agenzia delle entrate, Inps , Inail ...) ed è stato relativamente agevole individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;

lo scrivente Gestore della Crisi

osservato

- che la proposta di accordo come in ultimo modificata tutela ancor più i debiti prededucibili e privilegiati. Infatti le spese "prededucibili" saranno pagate nei primi mesi della proposta di accordo, mentre per i debiti presso Riscossione Agenzia Entrate (privilegiati) si chiede, per quello che riguarda gli importi l'applicazione della normativa attualmente in vigore sulla "definizione agevolata" dei carichi affidati all'agente della riscossione (chiedendo tuttavia due anni di maggiore dilazione e una rateazione mensile per facilitare i pagamenti).
- che il mutuo ipotecario (per il quale viene comunque evitata la vendita degli immobili oggetto di ipoteca) e il mutuo chirografario vengono maggiormente allungati nella durata complessiva.
- che la proposta include, in ultimo, il pagamento di bolli auto (privilegiati) scaduti e non ancora contestati dalla Regione ma segnalati al sottoscritto tramite PEC. Inseriti comunque con una rateazione più breve dei debiti chirografari.
- che in caso di fallimento della proposta i debiti privilegiati oltre ad essere già stati parzialmente pagati manterranno i propri privilegi;
- che nel caso della signora Perticarini è difficile verificare la convenienza tra un "accordo liquidatorio" rispetto alla proposta "non liquidatoria" in quanto si è condizionati da diverse variabili economiche e non, quali
 - a) prezzo realizzabile di vendita (condizionato dalle caratteristiche degli immobili, esistenza di possibili acquirenti, comproprietà di tre immobili su quattro)
 - b) tempi necessari per la vendita e quindi di incasso del corrispettivo;



Il sottoscritto ha verificato che il valore di mercato è difficilmente determinabile in quanto gli immobili sono di vecchia costruzione (anni 50'), affiancate ad altre e i locali commerciali sono di piccola metratura (due di fatto sono utilizzati come autorimessa); le statistiche visionate mostrano prezzi di vendita medi per abitazioni economiche di 500/700 euro a mq. Di conseguenza sulla carta l'abitazione potrebbe valere circa 60.000 euro e i locali commerciali 50.000. (25.000,00 la parte della Perticarini). Per un confronto i valori catastali sono rispettivamente di € 18.593 per l'abitazione e 42.456 per i locali commerciali.

Tuttavia il problema maggiore della vendita potrebbe essere la domanda di mercato infatti il paese ha circa 2.200 abitanti la maggior parte dei quali dislocati in campagna o nelle frazioni. Gli immobili della Perticarini sono in prossimità del centro storico i cui abitanti sono scesi a circa 700 per cui i soggetti interessati all'acquisto potrebbero essere molto pochi.

In base a quanto esposto si può concludere che l'alternativa liquidatoria sarebbe sicuramente più opportuna nel caso gli immobili possano essere, venduti ad un prezzo che non risulti penalizzante per i venditori, che ci sia l'accordo sull'operazione da parte del fratello della Perticarini per gli immobili cointestati e che la vendita avvenga in breve tempo (entro i primi due-tre anni). Nel caso contrario ove si realizzasse una cifra esigua e/o passasse troppo tempo per la vendita degli immobili, la Perticarini potrebbe aver già quasi interamente risolto i problemi con la "proposta" presentata e si ritroverebbe senza abitazione (magari venduta ad un prezzo troppo basso) e con un affitto da pagare. In ogni caso si osserva che la Perticarini con la "proposta presentata" rispetta le scadenze già concordate e/o di legge (tranne un aumento di due anni nel pagamento dei Ruoli) relativamente ai creditori privilegiati, e sebbene con dilazioni maggiori riesce a soddisfare appieno i creditori chirografari (compensati con gli interessi passivi) per cui la liquidazione degli immobili appare non necessaria o una "ultima ratio" (la Perticarini infatti nelle "garanzie" prevede la vendita degli immobili in proprietà nel caso di problemi nella realizzazione del piano)

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati; come richiesto dall'art.15 comma 6 della L.n.3/2012 .

inoltre ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 2, L.n.3/2012, lo scrivente

ATTESTA

la conformità alla legge dell'accordo da sovraindebitamento proposto dalla signora Perticarini Stella e la sua ragionevole fattibilità in quanto, nella situazione odierna, il piano appare attendibile, sostenibile e coerente.

Montegiorgio li 11/02/2019

L'Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Bernabei Giorgio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Achille Ciribè attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies comma 1 del DL 179/12, che la presente copia informatica delle osservazioni e dei doc.ti allegati è conforme all'originale analogico depositato, in data 11/02/2019, nel fascicolo n.1/2018/ADCC, pendente innanzi al Tribunale di Fermo.

Fermo, 14/02/2019

Avv. Achille Ciribè